REGOLAMENTO (CEE) N. 1930/75 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1975

recante disposizioni speciali applicabili agli scambi di concentrati di pomodori tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che in circostanze normali il prezzo dei concentrati di pomodoro nella Comunità nella sua composizione originaria è nettamente più elevato di quello praticato sul mercato mondiale ; che tale differenza rischia di pregiudicare la posizione competitiva dei produttori della Comunità nella sua composizione originaria sui mercati dei nuovi Stati membri ;

considerando che tale situazione rischia di compromettere gli obiettivi della politica agraria comune di cui all'articolo 39 del trattato ; che, per ovviare a tale inconveniente, è necessario adottare misure speciali per tutelare la posizione competitiva dei produttori della Comunità nella sua composizione originaria sui mercati dei nuovi Stati membri ;

considerando che in tali circostanze è opportuno istituire per i concentrati di pomodoro importi compensativi da concedere o riscuotere negli scambi dei nuovi Stati membri con la Comunità nella sua composizione originaria e con i paesi terzi ; che basta tuttavia applicare tali importi compensativi solo quando viene concessa una restituzione in virtù dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1420/75 (3) ;

considerando che è opportuno eliminare gli importi compensativi in funzione della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune nei nuovi Stati membri ;

considerando che è necessario disporre che detti importi compensativi rientrino nel regime di finanziamento della politica agraria comune,

(1) GU n. C 93 del 7. 8. 1974, pag. 7.
(2) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
(3) GU n. L 141 del 3. 6. 1975, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per compensare le differenze di prezzo esistenti negli scambi dei nuovi Stati membri con la Comunità nella sua composizione originaria e con i paesi terzi, il regime di importi compensativi di cui agli articoli seguenti si applica ai concentrati di pomodoro della sottovoce ex 20.02 C della tariffa doganale comune, per i quali è concessa una restituzione all'esportazione in virtù dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 865/68.

Articolo 2

Negli scambi intracomunitari, gli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria :

— riscuotono importi compensativi all'importazione in provenienza dai nuovi Stati membri ;
— concedono importi compensativi all'esportazione nei nuovi Stati membri.

Articolo 3

Per le esportazioni dai nuovi Stati membri nei paesi terzi, la restituzione da accordare è pari alla differenza tra la restituzione di cui all'articolo 1 e l'importo compensativo applicabile.

Articolo 4

L'importo complessivo è uguale al 60 % della restituzione all'esportazione di cui all'articolo 1. L'importo compensativo è ridotto in tre fasi.

Le tre riduzioni portano il livello degli importi compensativi rispettivamente al 40, 20 e 0 % di dette restituzioni, e verranno effettuate il 1° luglio 1976, il 1° luglio 1977 e il 1° gennaio 1978.

Ad ogni riduzione l'importo compensativo basato sul livello delle restituzioni all'esportazione non può in alcun caso essere ricondotto a un livello che consenta l'esportazione verso i nuovi Stati membri ad un prezzo inferiore al prezzo minimo speciale di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1927/75 del Consiglio, del 22 luglio 1975, relativo al regime degli scambi con i paesi terzi nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (4).

(4) Vedasi pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 5

L'importo compensativo applicabile è quello in vigore il giorno dell'importazione o dell'esportazione.

Articolo 6

La modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 865/68.

Articolo 7

1. Gli importi compensativi di cui all'articolo 1 riscossi o concessi negli scambi fra gli Stati membri sono considerati, ai fini del finanziamento della politica agricola comune, come parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 [1].

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.